



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **128**

Del **29/06/2021**

OGGETTO:

PRESA D'ATTO PEF TARI 2021 VALIDATO ED APPROVATO DA ATA 1 MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA - I.E.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18,00** in Fano si è riunito con modalità telematica in videoconferenza, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica virtuale, in attuazione del Provvedimento monocratico n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale e riscontrati i relativi collegamenti audio video opportunamente tracciabili, sono risultati collegati da remoto i signori Consiglieri:

1) CARBONI Edoardo	No	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CECCHETELLI Carla	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CIPRIANI Enrico	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CLINI Giovanni Alessandro	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) FATTORI Cora	No	18) PEDINI Giampiero	Si
6) FUMANTE Enrico	Si	19) PERINI Federico	No
7) GIACOMONI Agnese	Si	20) PIERPAOLI Giuseppe	Si
8) GIULIANI Matteo	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9) ILARI Gianluca	Si	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	Si
11) LUZI Carla	Si	24) TARSI Lucia	No
12) MAGRINI Marianna	Si	25) VALORI Piero	Si
13) MARCHEGIANI Stefano	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **GIACOMONI AGNESE, NICOLELLI ENRICO, PIERPAOLI GIUSEPPE.**

**PRESA D'ATTO PEF TARI 2021 VALIDATO ED APPROVATO DA ATA 1 MARCHE
NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA -
I.E.**

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

Si sono successivamente collegati i consiglieri Carboni, Perini, Tarsi e Fattori.

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 25 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.248/2020 relativa all'approvazione del PEF TARI 2020;

DATO ATTO che la deliberazione di cui sopra veniva approvata dal Consiglio Comunale per effetto di una disposizione speciale transitoria, relativa al solo anno 2020, in cui il legislatore ha derogato all'ordinario regime MTR ARERA afferente le competenze in ordine ai PEF TARI; infatti l'art.107, comma n.5 del D.L.n.18/2020 testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

RILEVATO che, per l'anno 2021, la disposizione speciale sopra citata non è stata riproposta dal legislatore; pertanto si applicano in via ordinaria le regole afferenti le competenze in materia di PEF del servizio rifiuti adottate da ARERA; dunque è l'"ente territorialmente competente" ossia l'ATA Pesaro Urbino a validare ed approvare il PEF TARI salva la definitiva approvazione da parte di ARERA e fermo restando, nel periodo di latenza, l'applicazione interinale delle delibere ATA ad ogni effetto di legge;

VISTO il rapporto di sintesi del PEF 2021 MTR ARERA del 3/06/2021 di cui al comitato di coordinamento dei Sindaci ATA di Pesaro Urbino allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale (allegato n.3 - pubblicato sulla home page del sito web ATA di Pesaro Urbino);

DATO ATTO che l'Assemblea ATA di Pesaro urbino si è riunita in sessione plenaria per

l'adozione della delibera relativa ai PEF TARI 2021 in data 22/06/2021;

RILEVATA l'urgenza di provvedere in relazione al termine del 30 giugno previsto dall'art.39, comma n.5 del D.L.n.41/2021 per l'approvazione dei PEF TARI e per l'approvazione delle connesse tariffe e regolamenti;

VISTA la comunicazione formale di ATA di Pesaro Urbino del 22/06/2021 in atti ente con p.g.n.50461 con cui si trasmette la deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n.10-2021 del PEF TARI 2021 di competenza del Comune di Fano;

DATO ATTO che all'aumento dei costi del PEF TARI non sempre corrispondono eguali aumenti medi delle tariffe in ragione della capacità dei comuni (diversa da ente ad ente) di porre in essere le iniziative più idonee di lotta all'evasione / elusione fiscale con incremento della base imponibile;

RILEVATO come l'ordinamento, in ragione della attuale impossibilità di una coerente politica unitaria di solidarietà territoriale in materia di rifiuti, assegni ancora la determinazione della tariffa ai comuni e non agli "enti territorialmente competenti"; rilevato che l'attuale orientamento unitario in materia di PEF TARI assunto dall'ATA di Pesaro Urbino non rende ragione della posizione di ASET spa in virtù delle migliori *performance* gestionali di competenza (si osserva che appare incongruo definire un limite di crescita MTR uniforme per tutta la provincia a fronte di percentuali di raccolta differenziata -cui accedono maggiori costi- che vede una significativa differenza tra le due maggiori città della provincia: FANO al 75,53% e PESARO al 66,69%);

RILEVATO come l'assetto della regolazione determini un paradosso in quanto a performance di raccolta differenziata maggiori corrispondono spese superiori nell'attuale sistema di raccolta che risulta aver trovato una eccellente confidenza dell'utenza; pertanto a migliori obiettivi ambientali corrispondono maggiori costi che ricadono sui cittadini che, in modo virtuoso, concorrono al raggiungimento di detti risultati; tale fenomeno costituisce un'aberrazione giuridica in quanto confligge con il principio "chi inquina paga"; la corretta raccolta differenziata favorisce le attività di riciclo con diminuzione dei conferimenti in discarica nonché, per la frazione organica, con produzione di energia pulita tramite impianti di digestione anaerobica; a tale criticità concorre in modo determinante l'assenza, in ambito provinciale, di un digestore anaerobico di proprietà dei gestori;

RILEVATO che l'applicazione dell'MTR non può comportare una mancata integrale copertura dei costi del servizio da corrispondere ai gestori da desumersi anche dalla contabilità separata a costi indiretti del servizio oggetto dell'MTR; si applica in materia il principio "full cost recovery"; non è infatti possibile finanziare con altri proventi dei gestori la sostenibilità del bilancio del servizio rifiuti fermo restando le politiche e le agevolazioni tariffarie che i comuni di riferimento vogliono adottare con risorse proprie e/o derivate; peraltro tale comportamento potrebbe rilevare in termini di irregolarità fiscale perchè comporta una manipolazione del risultato d'esercizio ed una minore determinazione delle imposte;

RITENUTO improprio determinare soglie di PEF MTR che non comportino integrale copertura dei costi dei gestori in quanto le politiche tributarie di agevolazioni tariffarie devono essere assunte nell'ambito delle eventuali compensazioni di spesa pubblica degli enti impositori senza pregiudizio dei soggetti che svolgono il servizio;

RILEVATO che, al momento attuale, il rischio gestionale relativo al servizio rifiuti gravi sui cittadini e sulle imprese che adempiono agli obblighi tariffari e non sui gestori fermo restando l'intermediazione di cassa dell'ente impositore in virtù della neutralità finanziaria che il MTR prevede tra costi e tariffa;

DATO ATTO che la quota annuale che il Comune di Fano deve riconoscere all'ATA Pesaro Urbino per l'anno 2021 è pari ad euro 64.722,00 come da comunicazione in atti ente con p.g.n.27968 el 12/04/2021;

VISTO il parere della IV[^] commissione consiliare espresso con verbale n.11 in data 25.06.2021;

VISTA la presente proposta di deliberazione formulata dall'Assessore alle Società Partecipate Samuele MASCARIN in data 22.06.2021;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per gli importi ivi indicati in parte dispositiva ai sensi dell'art. 147/*bis* del D.Lgs.n.267/2000;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere in ordine alla **regolarità tecnica** espresso dal dirigente competente in materia di "enti e società partecipate" Dott.Pietro CELANI in data 22.06.2021: **FAVOREVOLE**

- Parere di **regolarità contabile** espresso dalla dirigente dei "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela MANTONI in data 22.06.2021: **FAVOREVOLE**

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 25

VOTANTI: 25

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: 9 (Pierpaoli, Magrini, Scopelliti, Giuliani, Tarsi, Panaroni, Mazzanti, Serfilippi, Ilari)

ASTENUTI: /

Si dà atto che i consiglieri Cipriani e Ilari risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Il consigliere **Cipriani** ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto sarebbe stato **favorevole**, mentre il consigliere **Ilari** ha precisato entro il termine utile per tale dichiarazione che il suo voto sarebbe stato **contrario**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** dell'allegato n.1 relativo al prospetto del PEF IGIENE AMBIENTALE 2021 del COMUNE DI FANO validato ed approvato dall'ATA di Pesaro Urbino nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 22/06/2021 (Deliberazione dell'assemblea territoriale d'ambito n.10-2021) ai sensi del nuovo MTR ARERA (limite di crescita anno 2021: 1,20%);
2. di **DARE ATTO** che il PEF definitivo anno 2021 di IGIENE AMBIENTALE del COMUNE DI FANO è pari ad euro 12.929.699,00 con applicazione del limite di crescita (dato 2020: euro 12.775.901,00 - DATO 2019: EURO 12.464.294,00);
3. di **RICONOSCERE**, per l'anno 2021, a favore di ASET spa, la somma di euro 12.038.028,58,00 (iva inclusa) come da documento n.2 allegato alla presente deliberazione elaborato da ASET spa;
4. di **DARE MANDATO** al dirigente competente in materia di enti e società partecipate di stipulare apposito contratto annuale con ASET spa di regolazione delle partite finanziarie afferenti il servizio rifiuti 2021;
5. di **DARE ATTO** che l'approvazione definitiva del PEF IGIENE AMBIENTALE 2021 compete ad ARERA fermo restando quanto previsto dall'art.6, comma n.6 della delibera ARERA 443/2019 circa l'approvazione dei PEF da parte degli "enti territorialmente competenti";
6. di **TRASMETTERE** pertanto la presente deliberazione all'ATA di Pesaro Urbino;
7. di **DARE ATTO** che rientrano nell'esclusiva responsabilità dell'ATA di Pesaro Urbino decisioni, tecnicamente non sostenibili nel medio periodo, in quanto eventualmente pregiudizievoli dei legittimi interessi dei gestori quali s.p.a. nonché indirettamente in danno dei comuni di riferimento soci degli stessi per quanto evidenziato in parte narrativa;
8. di **DARE ATTO** che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure può proporre, entro 120 giorni, alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;
9. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'ambito dei "servizi in evidenza" - "archivio delibere ed atti";

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 25

VOTANTI: 25

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: 9 (Scopelliti, Giuliani, Tarsi, Panaroni, Mazzanti, Pierpaoli, Serfilippi, Magrini, Ilari)

ASTENUTI: /

Si dà atto che i consiglieri Cipriani e Ilari risultano presenti alla seduta in videoconferenza, ma gli stessi hanno dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere

alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Il consigliere **Cipriani** ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto sarebbe stato **favorevole**, mentre il consigliere **Ilari** ha precisato entro il termine utile per tale dichiarazione che il suo voto sarebbe stato **contrario**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione dei consiglieri.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

DELIBERA

10. di **DICHIARARE** il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 in relazione alla prorogabile scadenza del 30/06/2021 relativa all'approvazione delle tariffe TARI come specificato in parte narrativa.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **128** del **29/06/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 02/07/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
